

ESTREMI

Autorità: Cassazione penale sez. IV

Data udienza: 28 settembre 2012

Numero: n. 40070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO	Carlo Giuseppe	Presidente	-
Dott. GALBIATI	Ruggero	Consigliere	-
Dott. IZZO	Fausto	Consigliere	-
Dott. MARINELLI	Felicetta	rel. Consigliere	-
Dott. CIAMPI	Francesco Maria	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) ISO-TALCO S.C.A.R.L.;

avverso la sentenza n. 374/2010 TRIBUNALE di PINEROLO,
del

13/04/2011;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

lette le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha
chiesto

l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti al
Tribunale
di Pinerolo.

FATTO

RITENUTO IN FATTO

La ISO-TALCO S.ca.r.l. in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante T.O.F. proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pinerolo in data 13.04.2011, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., su richiesta delle parti, che aveva applicato alla società istante, per il reato ascrittolo (D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 25 septies, come inserito dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., commi 2 e 3), la sanzione pecuniaria di Euro 25.800,00, in relazione al procedimento penale "sottostante" per il reato "presupposto".

A T.O.F., infatti, era stato contestato nel procedimento n. 8/2010 R.g.n.r. il reato di lesioni personali colpose gravi aggravate - art. 590 c.p., commi 2 e 3 -, perchè, nella qualità di datore di lavoro, quale presidente del consiglio di amministrazione della ISO-TALCO Soc.coop., per colpa generica, segnatamente negligenza, e colpa specifica, segnatamente per violazione del combinato disposto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 70, 71 e 87, provocava, per inadeguatezza della macchina utensile, un incidente sul lavoro a seguito del quale la lavoratrice F.K. riportava la amputazione della falange distale del terzo dito della mano sinistra.

La società ricorrente censurava la sopra indicata sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)).

DIRITTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il proposto ricorso deve essere accolto.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25 septies, di cui al capo di imputazione, prevede che "in relazione al delitto di cui all'art. 590 c.p., comma 3, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote". Pertanto, poichè nella fattispecie che ci occupa, nel procedimento penale "sottostante", si procedeva proprio in relazione al delitto di cui all'art. 590 c.p., comma 3 non poteva applicarsi come pena base per il calcolo della pena finale, la sanzione pecuniaria in misura di 300 quote, poichè la pena edittale massima prevista per questi casi non può essere superiore a 250 quote.

La pena concordata pertanto non è legale e quindi deve essere pronunciato annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla misura della sanzione amministrativa pecuniaria che viene determinata in Euro 21.500,00.

P.Q.M.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della sanzione amministrativa pecuniaria; sanzione che determina in Euro 21.500,00.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2012

Cassazione penale sez. IV, 28 settembre 2012 (udienza) , n. 40070



Utente: STOLFA DE BENEDITTIS E MARTINELLI stode01

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.

 **GIUFFRÈ EDITORE**